

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 8778/1.5.3
Circolare n.°3/EL

A lista d'inoltrato

Udine, 24 marzo 2014

TRASMESSA VIA PEC E E-MAIL

oggetto: elezioni comunali 2014. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

PREMESSA

In vista delle prossime elezioni comunali, per le quali la Giunta regionale ha fissato la data del 25 maggio 2014, in contemporaneo svolgimento con le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al fine di consentire alle Amministrazioni interessate alle prossime elezioni di programmare correttamente l'attività di comunicazione, si ritiene opportuno segnalare le problematiche concernenti la c.d. comunicazione istituzionale.

IL DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, avente ad oggetto "Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione", recita:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni."

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati. Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità nell'agire amministrativo stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, si è voluto impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei soggetti politici uscenti, derivante dalla maggiore visibilità di cui questi dispongono rispetto agli altri candidati.

DECORRENZA DEL DIVIETO

Per quanto riguarda la decorrenza del divieto, si ricorda che, con riferimento alle elezioni comunali, la "data di convocazione" dei comizi elettorali coincide con la data di pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, con il quale è dato avviso agli elettori della data delle elezioni. Tale pubblicazione deve essere effettuata il **45° giorno antecedente la votazione, ovvero giovedì 10 aprile 2014.**

Va inoltre segnalato che, **per quanto riguarda la campagna elettorale relativa alle elezioni europee**, il Co.Re.Com. FVG, con comunicato stampa in data 20 marzo u.s., ha ricordato che il citato articolo 9, comma 1, della legge 28/2000, **trova applicazione dal 19 marzo u.s.**, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

SOGGETTI DESTINATARI

Per quanto riguarda i soggetti destinatari, il dato testuale **"tutte le amministrazioni"** va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni.

Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 20/2005, ha precisato che "l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale" e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE RIENTRANTI NEL DIVIETO

Si ritiene preliminarmente di dover precisare come la circostanza che la quasi totalità delle norme contenute nella legge 28/2000 siano volte esclusivamente a regolamentare la comunicazione politica tramite i mass media, non debba indurre a pensare che il divieto di comunicazione istituzionale abbia simile ed analoga limitazione; infatti il tenore letterale della norma si riferisce espressamente alla "attività di comunicazione", a prescindere dal mezzo utilizzato.

Tuttavia, la norma continua a fare espressamente salva la comunicazione pubblica indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; se ne deduce, quindi, che l'obiettivo del legislatore non è quello dell'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche nel periodo precedente le elezioni, bensì quello, cui si è già fatto cenno, di ridurre ogni forma di propaganda surrettizia.

Ne consegue che il divieto risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, restando salva la comunicazione necessaria a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Si può, quindi, affermare che risulta vietata qualsiasi forma di comunicazione patrocinata dall'ente pubblico, concernente attività o iniziative che siano riconducibili ad un soggetto politico individuato o individuabile. Devono inoltre ritenersi vietate tutte quelle attività informative dirette essenzialmente a proporre un'immagine positiva dell'ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l'operato svolto o di enfatizzarne i meriti.

Viceversa, possono ritenersi ammesse tutte quelle comunicazioni che non possiedono in sé un contenuto propagandistico o prive di una riferibilità chiara ad un'opzione politica. Naturalmente, come precisato dal Ministero dell'interno con la circolare n. 20/2005 sopra citata, *"non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi"*.

Il Ministero dell'interno, sempre con la medesima circolare n. 20/2005, ha chiarito che "L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate".

SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 28/2000, in caso di accertata violazione delle disposizioni recate dalla legge stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. La mancata ottemperanza all'ordine dall'Autorità comporta, a sua volta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le segnalazioni delle eventuali violazioni possono essere formalmente trasmesse al Co.Re.Com FVG secondo le modalità indicate nei regolamenti di attuazione della par condicio emanati dall'Agcom in occasione dei singoli appuntamenti elettorali; i relativi atti, gli eventuali supporti e le conseguenti proposte sono trasmessi dal Co.Re.Com FVG all'Autorità, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Le sanzioni sopra indicate esauriscono ogni conseguenza pregiudizievole nel procedimento elettorale in corso.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: elettorale@regione.fvg.it; corecom@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio:

A:

Sindaci, Vicesindaci o Commissari dei Comuni interessati
Presidenza della Regione – Ufficio stampa
Segreteria generale del Consiglio regionale
Co.Re.Com. FVG
Ufficio di Gabinetto

e, p.c.

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di: Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
ANCI F.V.G.
UPI F.V.G.